

2000/2017
8311/2016
1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce

- Sezione Prima Civile -

riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - dott. Piera Portaluri | Presidente estensore |
| - dott. Rossana Giannaccari | Giudice |
| - dott. Federica Sterzi Barolo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8311/2016 del R.G. promossa

DA

████████████████████

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sergi

RICORRENTE

CONTRO

████████████████████

rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Martina

RESISTENTE

Nell'udienza del 10.4.2017 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti e dal PM come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 18.8.2016 la signora [REDACTED] chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la sua separazione personale dal signor [REDACTED] con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile in [REDACTED] in data [REDACTED] trascritto nel relativo registro al n. 3 Parte I.

Esponeva che l'unione da tempo si era deteriorata per incompatibilità ed incomprensioni insuperabili che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Fissata la rituale udienza di comparizione (10.4.2014), la ricorrente insisteva nella domanda ed il resistente non si opponeva alla separazione: entrambi chiedevano che fosse pronunciata in base agli accordi raggiunti nelle more della comparizione come riportati nella scrittura privata sottoscritta da entrambi.

Adottati i provvedimenti provvisori, il giudizio, previa nomina dell'istruttore nella persona dello stesso presidente delegato, precisate le conclusioni nella stessa udienza del 10.4.2017, con rinuncia ai tutti i termini di legge, ivi compresi quelli per il deposito di conclusionali e repliche, era riservato per la decisione.

Il PM concludeva in data 14.4.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione per intollerabilità della convivenza, proposta dalla ricorrente, è fondata e deve essere accolta.

Le dichiarazioni rese dai coniugi in sede presidenziale confermano che tra gli stessi è ormai cessata qualsivoglia comunione materiale

e spirituale e che la prosecuzione della convivenza è assolutamente intollerabile.

Al tribunale non resta dunque che pronunciare di conseguenza.

Quanto ai rapporti consequenziali, va dato atto degli accordi raggiunti tra le parti, come dettagliatamente riportati nella scrittura privata in data 13.7.2012, sottoscritta da entrambi i coniugi e prodotta all'udienza presidenziale, che allegata alla presente sentenza ne costituisce parte integrante.

Le spese della lite sono compensate, come da richiesta.


P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da [REDACTED] con ricorso 18.8.2016, nei confronti di [REDACTED] dichiara la separazione personale tra i predetti coniugi per intollerabilità della convivenza;


condizioni come concordate nella scrittura allegata al verbale di udienza del 10.4.2017 che, allegate alla presente sentenza, ne costituiscono parte integrante.

dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Lecce, 28.4.2017


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Maurizio PETRELLI

Il Presidente estensore
Dr. Piera Portaluri


DEPOSITO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Lecce, 28.4.2017
Dott. Maurizio PETRELLI
3

Avv. Antonio Sergi

Via M. De Pietro 11
73100 Lecce

Avv. Stefano Martina

Via S. Gentile 7A
73048 Nardò (Le)

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

Ill.mo Dott. F. Giardino

Accordo consensuale tra le parti

nel giudizio n. 8311/2016 R.G

Il signor [redacted] nato il [redacted] ed ivi residente,
alla [redacted], nr 11, con C.F. [redacted],
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Martina,

ed

la Signora [redacted], nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted]
[redacted] alla [redacted] con C.F. [redacted],
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sergi,

precisano e concordano quanto segue:

Con ricorso depositato in data 18.08.2016, notificato in data 15.11.2016, la signora Rubinacci ha convenuto dinanzi all'On.Tribunale di Lecce, il signor [redacted] chiedendo:

- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del coniuge [redacted]
- [redacted] affidare il figlio minore [redacted] alla madre, Sig.ra [redacted]
- Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra Rubinacci Roberta;
- Porre a carico di [redacted] un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio e un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento del coniuge.

Si precisa che dal matrimonio tra le parti sono nati i figli [redacted] nata il [redacted] (oggi residente in Germania ed economicamente autosufficiente) e [redacted] nato il [redacted], studente.

Con atto di comparsa di costituzione del 25.01.2017 si è costituito in giudizio il Signor [redacted], il quale ha impugnato e contestato punto per punto ed integralmente

quanto esposto dalla ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo il rigetto delle pretese avanzate, nonché, chiedendo:

- Affidare il figlio minore [redacted] congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso gli stessi.

- stabilire che il diritto di visita del padre possa essere da quest'ultimo esercitato con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni la settimana, dal lunedì al mercoledì, prendendolo all'uscita da scuola il lunedì e lasciandolo a scuola il mercoledì; a fine settimana alterni, una settimana il sabato dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica. Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le festività alternativamente; quanto alle festività natalizie, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 5/1, la Pasqua alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro. Nonché quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.

- Disporre l'obbligo ai genitori di comunicare sempre il proprio recapito all'altro genitore garantendosi reciprocamente di comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno i minori con sé.

- Attese le modalità di collocazione della minore, porsi a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore in modo diretto, con ripartizione delle spese straordinarie documentate (mediche non dispensate dal SSN, scolastiche e sportive). Nel caso in cui la minore dovesse essere collocata presso la madre, disporsi un congruo assegno di mantenimento che considerate le attuali condizioni economiche del resistente non sia superiore ad euro 100,00.

#####

Le parti, con la collaborazione dei propri legali hanno raggiunto un accordo per una separazione consensuale alle seguenti condizioni:


- A) La casa coniugale viene assegnata alla Signora [redacted] la quale mantiene la proprietà della stessa;
- B) Poiché il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, viene concordato l'affidamento condiviso paritario del figlio minore [redacted].
- C) Ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri. Ciascuno dei genitori dovrà provvedere, dunque, al mantenimento del figlio per il tempo in cui sono insieme.

- D) Le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazione.
- E) Il figlio [redacted] avrà residenza abituale in Italia, in [redacted] alla Via [redacted] e sarà domiciliato presso entrambi i genitori, frequentandoli liberamente secondo le proprie esigenze in accordo con i genitori, ovvero in difetto, dal lunedì al giovedì fino all'uscita di scuola con uno dei genitori, e dal giovedì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina con l'altro genitore, alternando le settimane.
- F) Vacanze estive e natalizie divise a metà secondo accordi da stabilire entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, rispettivamente, eventualmente trascorrendo Natale e Capodanno con l'uno e l'altro genitore in modo alternato di anno in anno; vacanze pasquali intere alternate da un anno all'altro.
- G) Ciascuno dei genitori fornirà al figlio vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé, coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza.
- H) Le spese straordinarie e non prevedibili saranno esattamente divise in parti uguali tra i coniugi al 50%.
- I) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento tra di loro.
- J) I sottoscritti convengono anche che ogni aspetto controverso che dovesse emergere in seguito, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare.

Ciò premesso, si chiede che l'On. Presidente del Tribunale di Lecce disponga per i provvedimenti conseguenti, fra i quali l'omologa da parte del Tribunale.

Nardò/Lecce, 07 aprile 2017

Avv. Antonio Sergi



Avv. Stefano Martina

